



CITTÀ DI CHIVASSO

Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA N. 70 del 16/02/2026

Oggetto: CARNEVALE 2026 SFILATE CARNEVALESCHE - LIMITAZIONI AFFOLLAMENTO SUI BALCONI

IL SINDACO

Rilevato che nelle giornate in cui si svolgono le sfilate carnevalesche si palesano sovente situazioni di elevata concentrazione di spettatori sui balconi dai quali risulta possibile assistere alle predette manifestazioni;

Atteso che in tali condizioni di eccesso di affollamento i balconi risultano soggetti a sovraccarichi di esercizio superiori a quelli ipotizzati nei calcoli statici di progetto e/o ammessi e consentiti dalle normali condizioni di utilizzo individuate dalla normativa vigente;

Considerato altresì che buona parte del tracciato utilizzato per le sfilate carnevalesche si snoda lungo la Via Torino, nel tratto che corre nell'ambito del centro storico cittadino, in cui buona parte dei balconi risulta tutt'ora costituita da lastre e mensole in pietra, le quali possono risultare connotate anche dalla presenza di venature di materiale eterogeneo per natura e origine, che tale presenza risulta in grado di vincolare e limitarne le effettive capacità portanti e reagenti di tali strutture, configurando le condizioni di eccessivo sovraccarico, anche l'eventualità di improvvisi collassi e cedimenti;

Occorre altresì prevenire e vietare tutti quei comportamenti atti a produrre forti sollecitazioni sulle ringhiere ed i parapetti dei balconi in questione;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla emanazione della presente Ordinanza al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e allo stesso tempo di sensibilizzare la collettività sulle sopra richiamate problematiche;

Visti:

- L'art. 54 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
- Il Titolo V dello Statuto Comunale;

ORDINA

A TUTTI COLORO CHE VORRANNO ASSISTERE ALLE SFILATE CARNEVALESCHE:

1. Di limitare l'affollamento massimo sui balconi ritenuti agibili, dai quali risulti possibile assistere alle sfilate carnevalesche, ad un indice di affollamento comunque inferiore ad una persona ogni 1,5 metri quadrati di superficie dello stesso;

2. Di vietare alle persone che assistono alle sfilate direttamente dai balconi attestati sul tracciato dei carri, di sporgersi o assumere posture che possano generare indebite sollecitazioni sulle strutture dei parapetti e delle ringhiere;
3. Di astenersi rigorosamente dal sostare al di sotto ed in prossimità dei balconi presenti lungo il percorso dei carri;

CON L'AVVISO CHE

L'inottemperanza comporta le sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale.

Il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio online per 15 gg. consecutivi.

Alla presente Ordinanza viene assicurata ampia conoscibilità alla popolazione sia attraverso la pubblicazione sull'Albo Pretorio, sia con altre idonee forme di pubblicità.

Copia della presente Ordinanza viene altresì trasmessa:

- Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, Piazza Castello, 201 Torino - pec;
- Al Comando Polizia Municipale per le attività di vigilanza - sede.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR per il Piemonte nel termine di 60 giorni dalla notifica, ai sensi del DLGS 104/10 e smi, ovvero in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni (art. 9 DPR N. 1199/71).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Fulvio AMBROSINO

IL SINDACO
Claudio Castello
Firmato digitalmente